II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2021/2043 DEL CONSIGLIO

del 18 novembre 2021

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ([1]),

considerando quanto segue:

(1) Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e un nuovo relativo protocollo di attuazione.

(2) I negoziati si sono conclusi con successo con la siglatura dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra («protocollo»), l'11 gennaio 2021.

(3) L'accordo di partenariato abroga l'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo autonomo della Groenlandia, dall'altro ([2]), entrato in vigore il 28 giugno 2007.

(4) A norma della decisione (UE) 2021/793 del Consiglio ([3]), l'accordo di partenariato e il protocollo sono stati firmati il 22 aprile 2021.

(5) L'accordo di partenariato e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

(6) È opportuno che l'accordo di partenariato e il protocollo siano approvati.

([1]) Approvazione del 5 ottobre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
([2]) GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4.
([3]) Decisione (UE) 2021/793 del Consiglio del 26 marzo 2021 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione a titolo provvisorio di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra, e del relativo protocollo di attuazione (GU L 175 del 18.5.2021, pag. 1).

(7) L'articolo 12 dell'accordo di partenariato istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo. Inoltre, a norma di tale articolo e conformemente agli articoli 4 e 7 del protocollo, la commissione mista può adottare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno autorizzare la Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, ad approvare le modifiche a nome dell'Unione secondo una procedura semplificata.

(8) È opportuno che la posizione dell'Unione sulle modifiche del protocollo proposte sia stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non vi si opponga,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra («accordo di partenariato») e il protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altra («protocollo»), sono approvati a nome dell'Unione ([4]).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 20 dell'accordo di partenariato e alla notifica di cui all'articolo 14 del protocollo.

Articolo 3

Conformemente alle disposizioni e alle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione, la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, modifiche del protocollo adottato dalla commissione mista istituita ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo di partenariato.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
Z. ČERNAČ

([4]) I testi dell'accordo di partenariato e del protocollo sono pubblicati nella GU L 175 del 18 maggio 2021.

ALLEGATO

PROCEDURA E CONDIZIONI PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all'articolo 12 dell'accordo di partenariato e agli articoli 4 e 7 del protocollo, alla Commissione è è conferito il potere di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

1) la Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione:
 a) sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;
 b) sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
 c) tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo trasmessi alla Commissione.
2) Prima di approvare, a nome dell'Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista.
3) La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 del presente allegato sarà valutata dal Consiglio.
4) A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell'Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte.
5) Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, conformemente alla procedura di cui ai punti da 2 a 4, affinché la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6) La Commissione è invitata ad adottare, in tempo utile, tutte le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l'attuazione di tale decisione.

Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo conformemente all'articolo 12 dell'accordo di partenariato e agli articoli 4 e 7 del protocollo, la posizione da adottare dall'Unione in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi di lavoro consolidate.